



COMUNE DI GIBELLINA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PATTO DI ACCREDITAMENTO

PER LA GESTIONE DIRETTA A MEZZO VOUCHER DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE E DELL'ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE IN FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FISICI, PSICHICI O SENSORIALI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GIBELLINA

Il Comune di Gibellina, nella persona del Responsabile Area I Amministrativa, Dott.ssa _____, domiciliata per la carica presso la Casa Comunale la quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta – C.F. _____ ai sensi dello Statuto Comunale oggi vigente.

Visti gli atti d'Ufficio,

RICONOSCE ED ACCREDITA

L'organismo

_____ con sede legale in _____ Via _____

P.IVA/CF _____

iscritto all'Albo Regionale _____ Sezione disabili al n _____

legalmente rappresentato da _____ nato/a a _____ il _____, CF _____ che accetta di sottostare ai patti e condizioni di cui all'articolato che segue:

La sottoscrizione del presente Patto di Accreditamento non comporta automaticamente l'erogazione dei servizi da parte del soggetto accreditato. Esso determina l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati per la fornitura dei servizi di cui al presente patto, tra cui i cittadini, aventi diritto al servizio, potranno effettuare la loro scelta, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, e la disponibilità del soggetto accreditato ad erogare, qualora venga scelto i servizi per i quali è stato accreditato. Lo stesso patto non comporta, tuttavia, alcun obbligo da parte del Comune di Gibellina di richiedere alcuna prestazione di servizi al soggetto accreditato, essendo l'erogazione subordinata alla scelta dell'utente.

ART.1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente Patto di Accreditamento la gestione diretta a mezzo voucher del servizio di:

- ✓ “Assistenza Specialistica per l’Autonomia e la Comunicazione” in favore di alunni portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado nel territorio comunale di Gibellina;
- ✓ “Assistenza igienico-personale” in favore di alunni con disabilità di cui al comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92, ad alta intensità di cura, certificata o da certificare dall’unità valutazione multidisciplinare (UVM) frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado nel territorio comunale di Gibellina;

ART. 2 – Finalità del servizio

Il servizio, finalizzato a sopperire i deficit dell’alunno con disabilità, ha come obiettivo il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico compreso laboratori, gite, attività extracurricolari nonché di garantire il diritto allo studio dell’alunno disabile, come stabilito dall’art. 34 della Costituzione, agevolando la frequenza e la permanenza nell’ambito scolastico.

In particolare il servizio si propone di:

- Garantire e favorire l’integrazione scolastica;
- Favorire il recupero e lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno disabile nell’ambito dell’autonomia personale, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione;
- Contenere e ridurre i processi di emarginazione facilitando l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività scolastiche;
- Favorire le relazioni sociali anche al di fuori della scuola.

Il perseguimento di dette finalità sarà garantito attraverso:

- l’applicazione di buone prassi;
- il raccordo tra enti e istituzioni (A.S.L., organismi scolastici, servizi territoriali);
- il raccordo con le figure esterne al Servizio (genitori, insegnanti, educatori, responsabili di gruppi ed associazioni locali, specialisti, ecc.);
- incontri periodici per la verifica del piano d’intervento.

Il servizio è rivolto pertanto:

- a raggiungere e mantenere le migliori capacità di autonomia dell’alunno con disabilità, previa valutazione da parte dell’ASP;
- a garantire supporto e mediazione al percorso pedagogico didattico di competenza dei docenti curricolari e del docente specializzato per il sostegno;
- all’adempimento, per gli alunni con disabilità che ne dovessero avere necessità, di attività specialistiche, di utilizzo di strumenti, ausili e protesi, le cui funzioni non sono legate all’assistenza igienico-personale diversamente di competenza del primo segmento di assistenza base;
- all’utilizzo della Lingua dei Segni, ripetizione labiale, presa appunti e altre metodologie Braille, C.A.A. (comunicazione aumentativa alternativa) in base alla disabilità di interesse;
- al raggiungimento di autonomie e di livelli di socializzazione a beneficio delle disabilità intellettive e/o relazionali (ritardi mentali, autismo, etc....).

Art. 3 – Destinatari

I destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art 3 della legge 104/92, frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado nel territorio comunale di Gibellina, che necessitano di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, segnalati dal Dirigente Scolastico, come da diagnosi funzionale del G.L.I. contenuta nel PAI (Piano annuale per l’inclusione) dagli stessi stilato.

Alle famiglie degli alunni disabili aventi diritto del servizio verranno rilasciati dei voucher nominativi e non trasferibili in numero corrispondente alle ore contenute nel suddetto PAI.

Art. 4 - Modalità di scelta ed organizzative del servizio

Il Comune assegnerà ai nuclei familiari buoni servizio nominativi e non trasferibili, spendibili presso gli enti accreditati per i servizi oggetto del presente patto di accreditamento.

Al beneficiario sarà consegnato l'elenco degli Enti accreditati all'Albo Comunale, la carta dei servizi e il progetto migliorativo proposto. I genitori dell'alunno disabile, beneficiario dei voucher di servizio, potrà esercitare l'opzione di scelta tra tali Enti accreditati, comunicando la relativa scelta al Comune.

La gestione pertanto del servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione e/o di assistenza igienico personale, attraverso i *voucher*, avverrà a seguito della formalizzazione da parte dei genitori dell'alunno disabile della scelta dell'Ente accreditato dove spendere i voucher.

Il Comune comunicherà all'Ente la scelta del genitore. Nella suddetta comunicazione verranno inoltre riportate il monte ore di voucher settimanali da gestire e la somma impegnata a favore dello stesso.

Sarà cura dell'Ente accreditato comunicare all'ufficio servizi sociali del Comune:

- il referente tecnico e amministrativo per il servizio *de quo* con i relativi recapiti;
- il personale assegnato all'erogazione del beneficio (e le eventuali sostituzioni);
- ogni comunicazione/relazione utile.

Art 5 - Obblighi del soggetto accreditato

Con la stipula del presente patto, l'Ente accreditato accetta in ogni sua parte gli obblighi e le prescrizioni in esso previsti, ed altresì accetta in ogni sua parte il Disciplinare dei servizi. In particolare garantisce che i servizi di cui al presente Accreditamento dovranno essere espletati con la massima cura e diligenza, nel rispetto puntuale delle indicazioni di cui all'Avviso Pubblico e del Disciplinare dei servizi (entrambi parte integrante del presente patto e) e dovrà essere effettuato nel rispetto puntuale delle esigenze preventivamente rappresentate dagli utenti, attraverso gli Uffici competenti del Comune di Gibellina.

Si obbliga e garantisce altresì:

- che non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di Gibellina nel caso in cui non dovesse essere scelto da alcun utente e, allo stesso modo, qualora i servizi assegnati dovessero subire variazioni in diminuzione nella loro quantificazione in ore e numero;
- che il servizio sarà fornito agli alunni disabili aventi titolo e residenti nel Comune di Gibellina rispettando i tempi di avvio previsti e il piano individualizzato predisposto dal G.L.I;
- che i propri operatori parteciperanno, nei modi e nei tempi richiesti, a percorsi di formazione;
- che darà comunicazione della sede operativa, come sede di riferimento, con indicazione di recapiti telefonici e telematici;
- che al momento della sottoscrizione dell'accreditamento, verrà consegnato elenco del personale impegnato con indicazione per ciascuno dei titoli professionali posseduti, corredato da curriculum vitae;
- che per l'anno scolastico 2023/2024 garantirà la continuità didattica ed educativa, con il personale avviato;
- che fornirà gli operatori di tesserino con foto, riportante l'indicazione dell'Ente accreditato;
- che rispetterà per gli operatori impiegati tutte le norme e gli obblighi relativi all'applicazione dei vigenti CCNL di settore ed osserverà le norme che disciplinano i contratti di servizio, il divieto di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro, la prevenzione, l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, le norme di inserimento al lavoro per soggetti svantaggiati, le norme antinquinamento e le norme inerenti la sicurezza del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni);
- che elaborerà prima dell'inizio del servizio, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi –DUVR, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per quanto di propria competenza;
- che stipulerà in favore degli operatori impiegati per lo svolgimento dei servizi, idoneo contratto assicurativo di copertura infortuni e Responsabilità Civile contro terzi, sollevando il Comune di Gibellina da ogni responsabilità per eventuali danni anche ad utenti o ad altri soggetti terzi derivanti dall'espletamento del servizio;

- che garantirà, utilizzando le proprie sedi ed attrezzature, l'organizzazione, la programmazione e il coordinamento sia degli interventi che del personale impegnato per l'attuazione del servizio;
- che accetta il sistema tariffario previsto, indicato all'art.8 del presente Patto di Accreditamento, utile a determinare il corrispettivo;
- che autorizza l'Ente al trattamento dei dati per le finalità di esecuzione complessiva del servizio, ai sensi della normativa vigente;
- che accetta i sistemi di verifica e di controllo circa la corrispondenza e la qualità delle prestazioni erogate;
- che rispetterà la normativa vigente in materia di protezione della privacy;
- che tutti gli operatori impiegati forniranno le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio;
- che tutti gli operatori impiegati terranno una condotta personale irreprensibile nei confronti degli alunni assistiti;
- che tutti gli operatori impiegati manterranno il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e/o di notizie dei quali sono venuti a conoscenza durante l'espletamento o in funzione dello stesso;
- che tutti gli operatori impiegati si atterranno a prestare esclusivamente le attività professionali richieste senza alcuna sovrapposizione o sostituzione del personale educativo della scuola.

L'affidatario si impegna ad eseguire inoltre i servizi proposti nel progetto migliorativo presentato unitamente all'istanza di accreditamento, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.

Ne consegue che gli oneri economici per la realizzazione del progetto migliorativo saranno interamente a carico del soggetto accreditato.

La mancata esecuzione, anche parziale, delle prestazioni aggiuntive costituirà inadempimento contrattuale.

Art. 6 Orario di servizio

Le prestazioni di cui al presente disciplinare dovranno essere svolte in orario diurno, in un'articolazione oraria ricompresa tra le 8:00 e le 14:00, dal lunedì al sabato, all'interno dell'orario scolastico, secondo accordi con la scuola e la famiglia, per un monte ore settimanali assegnate in favore di ciascun alunno disabile, fatta eccezione per eventuali partecipazioni degli operatori ad attività extrascolastiche con gli alunni assistiti, previa autorizzazione dell'Ufficio Servizi Sociali, purché rientranti nel monte orario previsto in favore dell'alunno.

Nella stesura dell'orario di servizio pertanto per l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione e/o per l'operatore socio-assistenziale e/o operatore socio-sanitario devono essere tenute in considerazione le seguenti indicazioni:

- Deve essere organizzato con l'orario di apertura della scuola, in accordo con la famiglia dell'alunno con disabilità e con i docenti della classe;
- Non deve prevedere interruzioni o deve essere ricercata nell'organizzazione dell'orario la continuità delle ore, evitando il più possibile buchi o interruzioni.

L'eventuale permanenza dell'operatore presso la scuola non darà luogo alla corresponsione di alcun compenso. In caso di sospensione delle attività educative e delle lezioni, determinate dal consiglio di istituto, cause estranee all'impresa accreditata, la stessa dovrà darne notizia immediata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gibellina. Tali giornate saranno considerate a tutti gli effetti, giornate di sospensione del servizio.

L'Ente accreditato ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Servizi Sociali, preventivamente o in concomitanza, le eventuali variazioni dell'orario di lavoro di ogni operatore.

Il conteggio delle ore sarà effettuato per quelle effettivamente lavorate e rese in favore dell'alunno nel limite del monte ore determinato.

Le ore di gestione dei voucher non potrà comunque superare i limiti massimi settimanali assegnati dal Comune all'Ente accreditato scelto dai genitori degli alunni beneficiari per il quale a monte si è provveduto al relativo impegno di spesa a favore della stessa

Art. 7 - Figure Professionali

Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente patto di accreditamento l'Ente accreditato assicurerà l'impiego di personale in possesso dei requisiti e titoli professionali di seguito specificati. Gli operatori dovranno attenersi ai compiti ed alle funzioni ad essi assegnati.

In alcun modo le attività svolte potranno essere sostitutive o sovrapporsi alle altre professionalità presenti nella scuola.

Il servizio dovrà, pertanto, essere eseguito da personale specializzato quale:

➤ Per il servizio di assistenza igienico personale:

- **Operatore OSA e/o OSS** (in possesso di attestato di qualifica di Operatore Socio Assistenziale OSA o Operatore Socio Sanitario OSS);

➤ Per il servizio di Assistenza Specialistica all'Autonomia e alla Comunicazione:

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione deve essere in possesso di una specifica formazione riguardante precise tipologie di disturbo mediante frequenza di corsi di formazione a seconda della disabilità. Le figure professionali autorizzate a svolgere il servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico sono le seguenti:

- **Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità psico-fisica;**
- **Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva;**
- **Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale visiva.**

I requisiti che devono essere posseduti dai suddetti operatori sono i seguenti:

Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità psico-fisica:

Laurea breve (triennale): laurea in scienza dell'educazione, laurea in psicologia, laurea in pedagogia, laurea breve in terapeuta della riabilitazione psichiatrica, laurea breve in logopedia, laurea breve in psicomotricità, con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

Per i minori con disturbo dello spettro autistico l'operatore deve essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo – comportamentali (ABA - PECS - TEACCH) con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al profilo di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017, con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale – uditiva:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psicopedagogico, in entrambi i casi unitamente a:

profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017 con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

Titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la LIS ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, riconosciuti e

autorizzati dalla Regione Sicilia; saranno considerati validi anche i corsi finanziati ed autorizzati dalla Regione Sicilia per l'anno formativo 2013/2014, anche se la loro strutturazione didattica è inferiore a 900 ore, giusta nota del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione; sarà riconosciuta anche la qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) precedenti al 2005; con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale visiva:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psicopedagogico, in entrambi i casi unitamente a almeno uno tra i titoli seguenti:

profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017;

Diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista" (900 ore);

Attestato di "Istruttore di orientamento e mobilità";

Attestato di "Educatore Tiflogico" e titoli equipollenti;

Attestato "Istruttore Tifloinformatico" con titolo rilasciato dall'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.RI.FO.R).

Art. 8 - Valore del voucher

Il valore di un voucher è determinato dal costo orario degli operatori impiegati nel servizio da erogare, onnicomprensivo di tutti gli oneri, da inquadrare secondo il C.C.N.L. delle cooperative sociali.

Il Comune di Gibellina all'Ente accreditato, per ogni ora di servizio effettivamente reso, riconosce:

- ✓ il costo unitario di un voucher per il servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione svolto da operatori laureati (laurea base in Scienze dell'Educazione) è pari al costo orario (livello D2) di € 20,66 (comprensivo di oneri di gestione al 5% circa ed IVA);
- ✓ il costo unitario di un voucher per il servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione svolto da operatori con Diploma di istruzione superiore unitamente ad un titolo professionale ottenuto per effetto del superamento di corsi di formazione professionali di 1° e 2° livello o della durata di almeno 900 ore di lezione o in alternativa attestato di frequenza ad un corso LIS di durata almeno biennale, in BRAILLE in tecniche cognitive comportamentali (ABA, PECS, TEACCH. ASACOM) (comprensivo di oneri di gestione al 5% circa ed IVA) è pari al costo orario 19,54 (livello D1 ex C 3);
- ✓ per l'operatore OSS (livello C2), di € 18,97 (comprensivo di oneri di gestione al 5% circa ed IVA);
- ✓ per l'operatore OSA (livello B), di € 17,08 (comprensivo di oneri di gestione al 5% circa ed IVA);

Il costo orario dei voucher, già decurtati dell'indennità di turno dell'11,7%, è stato determinato con riferimento alla tabella relativa al costo orario dei lavoratori delle cooperative sociali, allegata al Decreto direttoriale n. 7/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 9 - Pagamento corrispettivo

Il Comune di Gibellina liquiderà mensilmente all'Ente accreditato il controvalore dei voucher effettivamente utilizzati da ogni singolo alunno beneficiario, su presentazione di fatture elettroniche.

Contemporaneamente alla presentazione della fattura elettronica su piattaforma, l'Ente accreditato dovrà presentare la seguente documentazione:

- relazione inerente alla regolare esecuzione degli interventi effettuati, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate, controfirmata dal personale tecnico e dal Rappresentante Legale dell'Ente;
- diario nominativo mensile con le ore erogate e la firma dell'insegnante di classe che attesti l'avvenuta prestazione;
- i voucher che l'utente consegna al soggetto accreditato in funzione delle ore svolte;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

È facoltà del Comune di Gibellina chiedere qualunque altro documento relativo al rapporto di lavoro tra l'ente ed il personale impiegato.

Il pagamento sarà predisposto, previa acquisizione del DURC e di Verifica non inadempienza con l'agenzia dell'Entrate, pertanto entro 30 gg. dalla data di ricezione della fattura elettronica corredata della documentazione richiesta.

Non è prevista la revisione del corrispettivo per la durata del presente patto. I prezzi da applicare sono standard così come indicati nel precedente articolo 8.

Art. 10 – Monitoraggio

Le somme verranno liquidate previa attività di monitoraggio e vigilanza sulla compiuta attuazione dei contenuti del presente patto di accreditamento, esercitata dall'ufficio servizi sociali, o anche su richiesta familiari dell'alunno beneficiario, procedendo, in caso di gravi inadempienze, alla risoluzione del presente patto di accreditamento.

Sarà, pertanto, cura del Servizio Sociale del Comune predisporre momenti di verifica sull'andamento del servizio, attraverso colloqui con i familiari e i docenti dell'alunno disabile in questione.

L'ente accreditato sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose causate dal personale della ditta stessa, durante lo svolgimento dei compiti affidati.

Art. 11 - Durata e validità

Il presente patto di accreditamento ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, previa presentazione da parte dell'ente accreditato della dichiarazione annuale circa il mantenimento dei requisiti di accreditamento.

L'Ente può recedere dal presente patto di accreditamento con formale rinuncia scritta e con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo in ogni caso la conclusione del servizio in corso.

L'Ente del Terzo Settore non avrà nulla a pretendere dal Comune di Gibellina per qualsiasi causa che dovesse determinare la conclusione anticipata del servizio.

Art. 12- Cessione del servizio

È fatto divieto all'Ente accreditato di porre in essere qualsiasi forma di cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente patto.

Art. – 13 Risoluzione

A i sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti fattispecie:

- perdita di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 5;
- mancata presentazione annuale, entro il termine fissato, dell'auto-dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti;
- l'interruzione, non validamente giustificata, dell'attività superiore a giorni 15;
- esiti negativi delle verifiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo attuate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- impiego di personale professionalmente non adeguato;
- perdita dei requisiti specificamente indicati nell'avviso;

- rinuncia dell'ente all'accreditamento e dunque richiesta di cancellazione dall'Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore;
- rinuncia dell'ente alla gestione dei servizi affidati;
- gravi inadempienze e violazioni degli obblighi previsti nel presente patto di accreditamento mancata erogazione delle prestazioni previste.

Al verificarsi di una delle eventualità sopra specificate, il Comune comunicherà, con nota PEC, all'Ente Gestore la risoluzione del patto di accreditamento specificandone la motivazione.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che l'Ente gestore inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, il Comune di Gibellina ha facoltà di recesso.

Art. 14 - Cause sopravvenute sospensione

Per motivi di pubblico interesse, o per fatti sopravvenuti non imputabili ai servizi sociali del Comune quest'ultimo sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del soggetto accreditato recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Art. 15 - Registrazione patto

Il presente patto di accreditamento potrà essere registrato a cura e spese della parte che ne avrà interesse in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del vigente T.U. delle norme sull'imposta di registro (DPR n.131/1986).

Art. - 16 Soluzione delle controversie

Eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Sciacca.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali e DPO del Comune di Gibellina ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è l'Ing. Gianni Faraci.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Rappresentante Legale dell'Ente richiedente l'accredito_____

Il Responsabile Area I Amministrativa_____